

CONSIDERATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Genova ricorre contro la sentenza 4 febbraio 2009 della Corte di appello di Genova, la quale, in riforma della sentenza 8 marzo 2005 del Tribunale di Savona, appellata da Bozzolasco Giuseppe, ha



assolto l'imputato dal reato di inadempimento di contratti di pubbliche forniture (fatti degli anni 1997 e 1998), perché il fatto non sussiste, a fronte della precedente decisione del Tribunale di proscioglimento per intervenuta prescrizione.

L'impugnazione contesta la decisione assunta dalla corte distrettuale, sostenendo che, in relazione alla concreta situazione probatoria ed alle emergenze processuali in atti, le quali deponavano per una realtà di "mera contraddittorietà o insufficienza della prova", non era consentito al giudice dell'appello un apprezzamento ponderato tra le opposte risultanze.

In buona sostanza ed in altre parole, secondo il ricorrente, che cita in proposito due decisioni della II (26008/2007) e della IV sezione di questa Corte (26008/2007), la formula di proscioglimento sul merito sarebbe stata erroneamente adottata, pur mancandone i presupposti (assoluta assenza di prova della colpevolezza, o prova positiva dell'innocenza), i quali sono notoriamente rilevabili tramite una mera attività ricognitiva "de visu, più che valutativa", come invece nella specie avvenuto.

L'impugnazione, come da conforme richiesta del Procuratore generale di udienza, va dichiarata inammissibile, per difetto di interesse del ricorrente.

Infatti, essendo pacifica la circostanza che in nessun caso nella specie potrà essere affermata la responsabilità penale, per il p.m. un interesse concreto alla declaratoria della prescrizione in luogo della formula adottata non è certo configurabile in vista di una possibile affermazione della responsabilità civile dipendente da reato.

L'interesse del p.m. nella specie potrebbe invece discendere dal fatto che alla formula più favorevole la sentenza impugnata sia pervenuta attraverso affermazioni di principio errate in diritto, in



quanto il pubblico ministero è legittimato ad impugnare, laddove ravvisi una decisione sotto questo aspetto ingiusta, indipendentemente dalle conseguenze favorevoli o sfavorevoli per l'imputato, purché il provvedimento tenda all'esatta applicazione della legge.

Ove però, come avviene nella specie, il pubblico ministero tenda a far rilevare un difetto di motivazione della sentenza impugnata, il risultato cui lo stesso pubblico ministero perverrebbe sarebbe quello di un sostanziale *non liquet*, non potendo certo la Cassazione in presenza dell'estinzione del reato rimettere il processo a un giudice di rinvio perché elabori una motivazione corretta. Talché il gravame non sarebbe idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante rispetto a quella esistente.

Va quindi affermato che è inammissibile l'impugnazione del pubblico ministero finalizzata al mutamento della formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", adottata dal giudice di appello, in quella (assunta dal primo giudice e riformata) di proscioglimento di "non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione", in quanto l'interesse del P.M. ad impugnare, quand'anche fosse ravvisabile il vizio di motivazione, non riveste la necessaria connotazione di concretezza.


P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il giorno 7 ottobre 2009

Il cons. est.

Luigi Lanza



Il Presidente
Antonio S. Agro